



## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA 27/11/2013 – 27/11/2018 T.F. SUBORDINATE  
LOWER TIER II"

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via di Campo Marzio, 46 - 00186 ROMA

Società per Azioni dal 1927

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI 03263.1 - CAB 03200 3

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263.1

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: Euro 42.500.000

Riserve al 30/4/2012: Euro 21.445.196,53

C.F. 00452550585 - Partita IVA 00897081006 - C.C.I.A.A. Roma 43658 - [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CODICE ISIN IT0004969371

*Le Obbligazioni, come di seguito definite, costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 5.2 della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni. Pertanto, in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo la preventiva soddisfazione di tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.*

*Il presente regolamento è esente dall'approvazione della Consob ai sensi del comma 1, lettera b), articolo 34ter, Sezione I, Capo V del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.*

### Articolo 1 – Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli

L'Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (l'"**Emittente**") emette, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 26 settembre 2013, un prestito obbligazionario denominato "IBL Banca 27/11/2013 – 27/11/2018 TF subordinate Lower Tier II" (il "**Prestito Obbligazionario**"), per un importo nominale complessivo di Euro 19.494.000,00 (diciannovemilioniquattrocentonovantaquattromila/00), suddiviso in n. 19.494 (diciannovemilaquattrocentonovantaquattro) obbligazioni dal valore nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) cadauna (le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni sono emesse al portatore.

L'Emittente considererà il portatore come legittimo titolare ed esclusivo avente diritto alla restituzione del capitale ed alla corresponsione dei relativi interessi; l'Emittente non avrà quindi nessun obbligo di compiere alcuna indagine sulla legittimità del possesso.

Alla data di emissione, l'Emittente procederà all'accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni ed al Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto congiunto Consob/Banca d'Italia del 24 dicembre 2010, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà gestito in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. ed i titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 21 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

## **Articolo 2 – Prezzo di Emissione e periodo di offerta**

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni Obbligazione.

Il taglio minimo è di euro 1.000,00.

Il collocamento prevede un importo minimo di sottoscrizione pari a euro 100.000,00 e successivi multipli di euro 1.000,00.

Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione dal 4 novembre 2013 al 22 novembre 2013 e comunque fino al raggiungimento dell'ammontare massimo di cui all'art. 1.

## **Articolo 3 –Data di Godimento**

Le Obbligazioni hanno godimento dal 27 novembre 2013 (la "**Data di Godimento**").

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà il 27 novembre 2013 (la "**Data di Regolamento**").

## **Articolo 4 – Durata**

Il Prestito Obbligazionario avrà una durata di cinque (5) anni, a decorrere dal 27 novembre 2013 (la "**Data di Emissione**") e quindi sino al 27 novembre 2018 (la "**Data di Scadenza**").

Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un giorno in cui il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer*) è operativo (ciascuno, un "**Giorno Lavorativo**"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **Articolo 5 – Interessi**

Con decorrenza dalla Data di Godimento e fino alla Data di Scadenza le Obbligazioni sono fruttifere di interessi. Tali interessi, calcolati secondo la convenzione act/360, saranno pagati in rate semestrali posticipate il 27 maggio e 27 novembre di ogni anno. La prima cedola sarà pagata in via posticipata in data 27 maggio 2014 (ciascuna, una "**Data di Pagamento degli Interessi**").

Il tasso di interesse di ogni cedola è fisso ed è pari al 4,75% su base annua.

Qualora una Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

#### **Articolo 6 – Rimborso**

Le Obbligazioni saranno rimborsate in quote costanti annuali (27 novembre di ogni anno), ciascuna pari ad un quinto dell'importo complessivamente emesso, in ciascuno dei cinque anni successivi la data di emissione.

Pertanto verranno rimborsate alla pari n. 3.898,8 Obbligazioni, pari al valore nominale di Euro 3.898.800,00, ad ogni anniversario della data di emissione e fino al completo rimborso di tutte le n. 19.494 Obbligazioni emesse.

#### **Articolo 7 – Rimborso anticipato**

L'Emittente si riserva, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la facoltà di rimborsare anticipatamente tutto o parte del prestito in corrispondenza di ogni stacco cedola, alla pari, dopo che siano trascorsi diciotto mesi dalla chiusura del collocamento.

La volontà di esercitare la facoltà di rimborso anticipato sarà comunicata agli Obbligazionisti entro 5 giorni lavorativi dalla data di pagamento della cedola.

#### **Articolo 8 – Regime Fiscale**

Agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nei casi, nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 1/4/1996 n. 239, così come modificato, da ultimo, dal D. L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14/9/2011 n. 148 - l'imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente (attualmente pari al 20%). Ai redditi diversi si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 21/11/1997 n. 461, così come modificato, da ultimo, dal D. L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14/9/2011 n.148.

Sono comunque a carico dei sottoscrittori tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni e/o i relativi interessi.

### **Articolo 9 – Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

### **Articolo 10 – Status delle Obbligazioni – Clausola di Subordinazione**

Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 5.2 della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni (“Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche”).

Pertanto, in caso di liquidazione ovvero di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito costituito dalle Obbligazioni sarà rimborsato solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati. Le obbligazioni di pagamento dell'Emittente relative alle Obbligazioni saranno subordinate e soddisfatte in via posticipata rispetto ai diritti dei creditori non subordinati dell'Emittente e in concorso con i creditori dell'Emittente titolari di altre obbligazioni ugualmente subordinate eventualmente emesse (nel caso di liquidazione dell'Emittente o di altre procedure concorsuali).

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi rispetto alle Obbligazioni (sia in caso di liquidazione dell'Emittente che di altre procedure concorsuali) saranno condizionati alla circostanza che l'Emittente sia solvibile al momento in cui tali pagamenti devono essere effettuati.

### **Articolo 11 – Servizio del Prestito Obbligazionario**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. .

### **Articolo 12 – Mercati e negoziazioni**

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni emesse su mercati regolamentati o organizzati, né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico. Le Obbligazioni non saranno quindi trattate né su mercati regolamentati, né su altri mercati.

L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore.

L'Emittente si riserva comunque la facoltà di richiedere l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni emesse sul mercato Hi-MTF segmento Order Driven o su un altro mercato regolamentato o la negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

**Art. 13 – Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito Obbligazionario è disciplinato dalla legge italiana.

Nel caso in cui condizioni e/o termini previsti dal presente regolamento sono o dovessero divenire invalidi in tutto o in parte, le altre previsioni continueranno a essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni conformi allo scopo e alle intenzioni del presente regolamento.

Qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, ovvero con il presente Regolamento, che dovesse insorgere tra l'Emittente e i titolari delle Obbligazioni, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro di Roma.

**Articolo 14 – Varie**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale dell'Emittente [www.iblbanca.it](http://www.iblbanca.it).

La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.

Roma, 25 novembre 2013